

Sentenza: 19 maggio 2020, n.163

Materia: interpretazione autentica da cui derivano oneri privi di copertura finanziaria

Parametri invocati: articolo 81, 97 secondo comma e 117, terzo comma, Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: legge Regione Calabria 31 maggio 2019, n. 16 (Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11)

Esito: fondatezza della questione promossa in riferimento all'articolo 81 Cost.

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale della legge calabrese, la quale dispone che l'articolo 1 della l.r. 11/2015 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015)", si interpreti nel senso che esso non si applica alle società in house providing e alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione Calabria o dai suoi enti strumentali che operano prevalentemente nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale, trovando invece applicazione, ai sensi dell'articolo 2, solo le disposizioni normative statali in materia, ed in particolare l'articolo 19 del d. lgs 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Secondo il ricorrente, le disposizioni citate avrebbero sottratto retroattivamente le società regionali operanti prevalentemente nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale all'applicazione delle misure di contenimento della spesa previste dalla l.11/2015. Si sarebbe così determinata l'incertezza circa la disciplina operante e la sorte dei provvedimenti adottati nel periodo in cui vigevano le disposizioni oggetto di interpretazione, ciò in violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'articolo 97, secondo comma, Cost., inoltre si sarebbero prodotti effetti negativi sul bilancio regionale, per gli oneri, non quantificabili, privi di copertura, in contrasto con l'articolo 81 Cost., nonché la lesione dei principi di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell'articolo 117, terzo comma, Cost.

Secondo la Corte è in primo luogo inammissibile, la censura formulata in riferimento all'articolo 117, terzo comma, Cost., relativa al riparto delle competenze tra Stato e Regioni. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale infatti, «laddove lo Stato denunci la violazione dei limiti di una potestà legislativa concorrente, è *onere del ricorrente indicare specificamente la disposizione statale che ritiene violata, ed in particolare il principio fondamentale asseritamente lesa*». Nella fattispecie in esame, tale onere non risulta invece assolto poiché il ricorrente si limita a denunciare genericamente il contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, senza identificare la disposizione violata.

E', secondo la Corte, invece fondata la questione promossa in riferimento all'articolo 81 Cost.

La sottrazione, con effetti retroattivi, delle società regionali operanti nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale, all'applicazione delle misure di contenimento della spesa previste dall'articolo 1 della l.r. 11/2015, produrrebbe a carico del bilancio regionale l'insorgenza di oneri, non esattamente quantificabili, privi di copertura.

Secondo la Consulta, la disciplina di finanziamento del trasporto pubblico locale prevede il concorso di diverse fonti: risorse proprie della Regione e risorse trasferite dal fondo statale istituito a

decorrere dall'anno 2013 per realizzare il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario.

Essendo previsto il concorso di risorse della Regione e di risorse trasferite, la Corte ritiene che i minori costi determinati dalle misure di contenimento previste dall'articolo 1 della l.r. 11/2015 riguardassero il bilancio regionale, e la loro parziale rimozione, retroattiva, non può che dar luogo ad un maggior onere finanziario rispetto a quello esistente.

Ora, ai sensi delle disposizioni specificative dell'articolo 81, terzo comma, Cost. date dal combinato disposto degli articoli 17 e 19, comma 2, della 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) le Regioni sono tenute a indicare la copertura finanziaria delle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza. Nel caso di specie, a invarianza della spesa già consolidata, la norma ne ha ridotto retroattivamente la copertura.

Secondo la Corte è ovvio che l'esplicita previsione di neutralità finanziaria dell'articolo 3 non esclude la violazione dell'articolo 81 terzo comma e, come da precedente giurisprudenza, costituisce *una mera clausola di stile, priva di sostanza* (sent. 5/2018).

Sono infine dichiarate assorbite le ulteriori censure proposte dal ricorrente.